




## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-C.R. EMILIA ROMAGNA

Seduta del 26.11.2018

OGGETTO:RECLAMO GIOVANNI CONFALONIERI- MANIFESTAZIONE TORNEO OPEN CORTEMAGGIORE 23.09.2018

- 1) Letti il reclamo presentato dal signor Giovanni Confalonieri il 25.09.2018, il referto del Giudice Arbitro Effettivo del torneo sig. Paolo Piccirillo, i supplementi presentati dallo stesso Giudice Arbitro Effettivo e dall'arbitro Tommaso Lombardi;
- 2) Visto che il comportamento non adeguato ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro Tommaso Lombardi è stato confermato anche dallo stesso Giudice Arbitro Effettivo del Torneo sig. Paolo Piccirillo il quale ha ascoltato la versione del signor Giovanni Confalonieri ed ha rilevato la presenza di toni non adeguati nei confronti dell'arbitro;
- 3) Visto che non risulta e in ogni caso non è provato alcun comportamento irrispettoso e comunque non idoneo tenuto dall'arbitro così come non risulta la violazione da parte dell'arbitro di norme di regolamento e federali;
- 4) Visti gli articoli 2,5 e 11 del Regolamento di Giustizia Fitet;
- 5) Considerato che l'atleta Giovanni Confalonieri del TT Bonacossa Milano è stato ammonito dall'arbitro Tommaso Lombardi per frasi irrispettose nei confronti dello stesso arbitro e che la sanzione veniva convalidata dal Giudice Arbitro Effettivo del Torneo signor Paolo Piccirillo;

decide

di irrogare e confermare la sanzione dell'ammonizione al signor Confalonieri Giovanni per l'infrazione di cui al punto 5 nonché di rigettare integralmente il reclamo presentato dal signor Confalonieri Giovanni.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-CR EMILIA ROMAGNA

Avv. Fabio Benatti



## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



-+

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-C.R. EMILIA ROMAGNA

Seduta del 29.11.2018

OGGETTO:RECLAMO A.S.D CITTA' DEI RAGAZZI TENNIS TAVOLO DEL 23.11.2018

1) Letti il reclamo presentato dalla ASD Città dei Ragazzi TT il 23.11.2018, i due referti di gara delle due partite del Campionato di Serie C2 Girone A CDR TT-VILLADORO TT del 07.10.2018 e CDR TT-SERMIDE TT del 04.11.2018, il provvedimento della Commissione Giudicante Gare del 21.11.2018 che ha sanzionato la predetta società con la perdita dei due incontri del Campionato di Serie C2 Girone A ASD CDR TT-VILLADORO e ASD CDR TT-SERMIDE TT con il punteggio più sfavorevole (5-0) per aver inserito a referto come Giudice Arbitro un atleta sprovvisto dei requisiti richiesti dal Regolamento Regionale Attività a squadre 2018-2019, le osservazioni presentate dalla società interessata T.T. Sermide il 24.11.2018;

2) Visto che dall'analisi dei due referti di gara risulta documentalmente che il signor Benetti Andrea nella partita CDR TT-SERMIDE TT del 04.11.2018 è stato indicato come Giudice Arbitro ed ha sottoscritto come tale, pur avendo partecipato all'incontro come atleta della squadra ospitante CDR TACCINI TT e che il signor Ripanu Raymond nella partita CDR TT-VILLADORO TT del 07.10.2018 è stato indicato come Giudice Arbitro ed ha sottoscritto come tale, pur avendo partecipato all'incontro come atleta della squadra ospitante CDR TACCINI TT;

3) Considerato che risulta acclarata la violazione dell'art. 12 del Regolamento Attività a Squadre Regionale Stagione Agonistica 2018-2019 ove a pagina 10 è evidenziato in neretto” **SI RAMMENTA CHE E' OBBLIGATORIO PER LA SERIE C/2, che la società ospitante è tenuta a fornire in qualità di Giudice Arbitro, un tesserato maggiorenne che non compaia in alcuna altra veste a referto e che non disputi altra gara nello stesso orario** “ e che l'ignoranza dei regolamenti non può essere invocata a nessun effetto, come statuito anche dal Regolamento di Giustizia Fitet;

4) Considerato che il Regolamento sempre all'art. 12 prevede che “ **Se l'incontro viene effettuato senza Giudice Arbitro o con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti sopra**



## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 – 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



**descritti, la squadra ospitante perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato ( i risultati verranno considerati per i soli fini di ranking individuale)";**

5) Va considerato che il decorso di 45 giorni per l'applicazione della sanzione della perdita della gara 5-0 CDR TT-VILLADORO TT, pur risultando irragionevole non è condizionato da un termine entro cui la Commissione Giudicante Gare deve provvedere all'irrogazione pur tenuto conto delle esigenze di celerità che informano i campionati sportivi e a cui sono improntati il diritto sportivo e la relativa giustizia sportiva. Per tale ragione, pur auspicando per il futuro, tempi di risposta ben più rapidi ciò non costituisce argomentazione atta a deviare dall'applicazione pieno della norma e della relativa sanzione secondo il principio pacifico "*ignorantia non excusat*", ovvero l'ignoranza delle norma non è fonte di scusa in quanto l'esistenza di un regolamento formalmente scritto è sufficiente a porre i dirigenti e gli atleti in grado di conoscerlo ed adeguarvisi;

6) Considerato che in base al medesimo principio anche l'incontro successivo tra CDR TT e SERMIDE TT deve seguire la medesima sorte con piena applicazione della norma e sanzione in essa prevista;

Per quanto sopra descritto e dedotto, questo Giudice Unico Regionale,

- dichiara la vittoria della società SERMIDE TT con il punteggio di 5-0 in relazione all'incontro di Serie C 2 Girone A tra CDR TACINI TT e SERMIDE TT svoltosi il 04.11.2018 presso la Palestra della CDR TACCINI TT;

- dichiara la vittoria della società VILLADORO TT con il punteggio di 5-0 in relazione all'incontro di Serie C 2 Girone A tra CDR TACCINI TT e VILLADORO TT svoltosi il 07.10.2018 presso la Palestra della CDR TACCINI TT.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-CR EMILIA ROMAGNA

Avv. Gianni Casale



## Comitato Regionale Emilia Romagna

Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna

eMail: [emiliaromagna@fitet.org](mailto:emiliaromagna@fitet.org) - Sito Web: [emiliaromagna.fitet.org](http://emiliaromagna.fitet.org)

P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585



Modena, li 20.05.2019

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-C.R. EMILIA ROMAGNA

- 1) Esaminati il referto redatto dal Giudice Arbitro Effettivo signor Carmine Vitale relativo al Torneo Open di Cortemaggiore (PC) del 20.04.2019, i supplementi presentati dallo stesso Giudice Arbitro Effettivo e dall'arbitro Stefano Cappuccio nonché lettera dell' atleta Pugliese Salvatore ( tess. 644351), tesserato del T.T. Silver Lining Asd (3286);
- 2) Visti gli articoli 2,9,10 e 11 del Regolamento di Giustizia Fitet;
- 3) Visto l'art. 35 del Regolamento dell'attività individuale (parte generale);
- 4) Considerato che l'atleta Pugliese Salvatore è stato escluso dal Torneo ad opera del G.A. per " offese al G.A.";
- 5) Considerato che l'atleta Pugliese Salvatore chiedeva dopo pochi minuti scusa al Giudice Arbitro per il comportamento tenuto;

decide

di irrogare la sanzione della **deplorazione all'atleta Pugliese Salvatore** ( tess. 644351) per l'infrazione di cui al punto 4 e di irrogare **un'ammenda di Euro 10,00 alla T.T. Silver Lining ASD** ( 3286) a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE-CR EMILIA ROMAGNA

Avv. Fabio Benatti ,